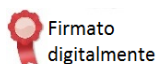


Pubblicato il 12/10/2026



N. 15889/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09503/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9503 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Ponte Francesca, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Macchi, Paolo Soattini,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore*
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mendicelli Marcello, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria unica nazionale nella parte in cui determina, nei confronti della ricorrente, il punteggio di 113,5 punti e la collocazione alla posizione n. 646, limitatamente agli effetti che tale posizione produce sulla successiva fase di scelta, assegnazione e immatricolazione;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1/10/2026:

- del provvedimento di assegnazione del 24 settembre 2026 nella parte lesiva della posizione della ricorrente;

- degli atti di assegnazione e immatricolazione incompatibili con la rideterminazione del punteggio;

- degli atti di valutazione dei quesiti n. 34 e n. 126 nella parte in cui hanno considerato errate le risposte selezionate dalla ricorrente;

con ogni conseguente statuizione in ordine alla rideterminazione del punteggio della ricorrente e riassegnazione della medesima ad una sede considerata di maggior gradimento in base alle preferenze espresse.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca; relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato che:

- la ricorrente ha partecipato al concorso nazionale per l'accesso alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026 e contesta la

- valutazione dei quesiti: n. 126, identificato dal codice SSM2026126 e n. 34, identificato dal codice SSM20261114;
- il n. 126 ha ad oggetto l'opzione farmacologica reputata preferibile per migliorare, oltre al controllo metabolico, il profilo cardiovascolare e renale in un uomo di 73 anni, diabetico, con cardiopatia ischemica, obeso, con microalbuminuria, con scompenso cardiaco con ridotta frazione di eiezione, trattato con terapia antidiabetica invariata negli ultimi 12 mesi (metformina 2 g/die e glimepiride 4 mg x 3/die) e parametri glicometabolici al momento instabili con HbA1c compresa tra 8,9 e 9,5%;
 - per questo quesito è stata indicata come corretta la risposta «Sostituire glimepiride con un inibitore SGLT-2 e/o un GLP-1 agonista», mentre la ricorrente ha selezionato la risposta «Aggiungere un inibitore SGLT-2 o un GLP-1 agonista», che assume essere scientificamente altrettanto corretta;
 - il n. 34 ha ad oggetto la profilassi antitromboembolica da suggerire a una donna di trent'anni, alla prima gravidanza, senza ulteriori fattori di rischio e con riscontro occasionale di eterozigosi per la variante del fattore V di Leiden;
 - per tale quesito è stata indicata come corretta la risposta «Eparina a basso peso molecolare dopo il parto», mentre la ricorrente ha selezionato la risposta «Nessuna profilassi», che assume essere quella scientificamente corretta;
 - la ricorrente chiede, in via principale, l'attribuzione di ulteriori 2,50 punti, corrispondenti all'eliminazione della penalizzazione di 0,25 punti applicata per entrambe le risposte ritenute errate e all'attribuzione di un punto per le risposte asseritamente corrette;
 - a sostegno del ricorso richiama diverse linee guida nazionali ed internazionali e produce pareri tecnici che confermano la correttezza delle risposte da ella fornite in sede concorsuale;
 - le Amministrazioni intime si sono costituite in giudizio con atto di mera forma, senza depositare il verbale della Commissione nazionale recante la validazione o

l'eventuale riesame dei quesiti contestati né la documentazione tecnico-scientifica posta a fondamento dell'individuazione delle risposte ritenute corrette;

- la documentazione attualmente acquisita al giudizio non consente, pertanto, di ricostruire le ragioni delle scelte compiute dalla Commissione né di individuare le fonti scientifiche, i criteri tecnici e gli altri elementi conoscitivi eventualmente utilizzati ai fini della formulazione del quesito n. 126, nonché le linee guida espressamente richiamate nel testo del quesito n. 34 ed assunti quale parametro per la determinazione delle risposte corrette;

- si rende, conseguentemente, necessario, ai fini della decisione sulla domanda cautelare, disporre incumbenti istruttori a carico dell'Amministrazione resistente;

Ritenuto, pertanto, di ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca di depositare in giudizio, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza:

a) una circostanziata e documentata relazione che, in specifica considerazione delle censure dedotte dalla ricorrente, chiarisca le ragioni tecnico-scientifiche per le quali:

- la risposta «Sostituire glimepiride con un inibitore SGLT-2 e/o un GLP-1 agonista» è stata individuata come l'unica risposta corretta al quesito n. 126;

- la risposta «Eparina a basso peso molecolare dopo il parto» è stata individuata come l'unica risposta corretta al quesito n. 34;

b) l'indicazione puntuale delle fonti scientifiche e degli altri elementi conoscitivi eventualmente utilizzati ai fini della formulazione e dell'individuazione della risposta corretta al quesito n. 126, con deposito della relativa documentazione;

c) l'indicazione puntuale delle «linee-guida» espressamente richiamate nel testo del quesito n. 34 ed assunte a fondamento della risposta individuata come corretta, con deposito del relativo testo o della pertinente documentazione;

d) i verbali della Commissione nazionale e ogni altro atto concernente la predisposizione, la validazione e l'eventuale successivo riesame dei due quesiti contestati;

e) ogni ulteriore documento o elemento istruttorio utilizzato dalla Commissione ai fini della conferma della correttezza e dell'univocità dei quesiti e delle relative risposte;
Ritenuto, inoltre, di rinviare, per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare, alla camera di consiglio del 4 novembre 2026;

Ritenuto, infine, di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile”* (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per

pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la *ratio* delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per i motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone gli incumbenti istruttori ed ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione;

rinvia per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare, alla camera di consiglio del 4 novembre 2026, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Benedetta Bazuro

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

II. SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

TAR LAZIO ROMA Il sottoscritto avv. Paolo Soattini, difensore della dott.ssa Francesca Ponte nel giudizio R.G. n. 9503/2026, pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, attesta ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter, del codice del processo amministrativo e dell'art. 196-octies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che la copia informatica dell'ordinanza collegiale del TAR Lazio, Sezione Terza, pronunciata il 7 ottobre 2026 nel giudizio R.G. n. 9503/2026, recante il provvedimento n. 15889/2026, contenuta nel file denominato "Ordinanza collegiale TAR Lazio n. 15889/2026.pdf", è conforme al corrispondente provvedimento presente nel fascicolo informatico del medesimo giudizio e/o trasmesso dalla Segreteria mediante comunicazione telematica.

La presente attestazione è redatta ai fini della trasmissione dell'ordinanza al Ministero dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione sul sito istituzionale, in esecuzione dell'ordinanza collegiale medesima.

Varese, lì 17 ottobre 2026

Avv. Paolo Soattini

Firmato digitalmente da:

Paolo Soattini

AVVOCATO

Firmato il 17/10/2026 20:30

Seriale Certificato: 1573585960766618993

Valido dal 19/11/2025 al 18/11/2028

UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

